

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 384

41° anno

10 dicembre 1998

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
98/C 384/01	ECU.....	1
98/C 384/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
98/C 384/03	Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽¹⁾	3
98/C 384/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1202 — Renault/Iveco) ⁽¹⁾	9
98/C 384/05	Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso IV/M.1246 — LHZ/Carl Zeiss) ⁽¹⁾	9
98/C 384/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1370 — Peugeot/Credipar) ⁽¹⁾	10
98/C 384/07	Aiuti di Stato — C 49/98 (ex NN 75/98 e NN 164/97) — Italia ⁽¹⁾	11
98/C 384/08	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	20

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
98/C 384/09	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva	22
98/C 384/10	Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente le condizioni per l'esercizio di traghetti roll-on/roll-off e unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea nella Comunità ⁽¹⁾	23

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

9 dicembre 1998

(98/C 384/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,3322	Marco finlandese	5,94430
Corona danese	7,43688	Corona svedese	9,42355
Marco tedesco	1,95538	Sterlina inglese	0,706838
Dracma greca	328,013	Dollaro USA	1,17194
Peseta spagnola	166,356	Dollaro canadese	1,81064
Franco francese	6,55711	Yen giapponese	138,101
Sterlina irlandese	0,787328	Franco svizzero	1,59442
Lira italiana	1936,18	Corona norvegese	8,85281
Fiorino olandese	2,20371	Corona islandese	82,0356
Scellino austriaco	13,7574	Dollaro australiano	1,90034
Scudo portoghese	200,518	Dollaro neozelandese	2,26944
		Rand sudafricano	7,06678

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(98/C 384/02)

[Stabiliti il del 8 dicembre 1998 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	nessuna quotazione	
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (¹)		Almendralejo	2,750	72 %
Bastia	nessuna quotazione		Medina del Campo	nessuna quotazione (¹)	
Béziers	4,187	109 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	4,456	116 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	4,635	121 %	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (¹)	
Nîmes	4,561	119 %	Villarrobledo	2,738	72 %
Perpignan	3,968	104 %	Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione		Bari	nessuna quotazione (¹)	
Lecce	nessuna quotazione (¹)		Cagliari	nessuna quotazione	
Pescara	nessuna quotazione (¹)		Chieti	nessuna quotazione	
Reggio Emilia	nessuna quotazione		Ravenna (Lugo, Faenza)	2,736	71 %
Treviso	4,053	106 %	Trapani (Alcamo)	2,356	62 %
Verona (per i vini locali)	4,559	119 %	Treviso	3,420	89 %
Prezzo rappresentativo	4,393	115 %	Prezzo rappresentativo	2,720	71 %
<i>R II Prezzo d'orientamento *</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento *</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinfalz (Oberhaardt)	45,365	55 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	50,405	61 %
Falset	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	46,587	56 %
Navalcarnero	nessuna quotazione				
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento *</i>	94,570	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione (¹)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	3,546	93 %			
Barletta	3,293	86 %			
Cagliari	nessuna quotazione				
Lecce	3,800	99 %			
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	3,544	93 %			
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento *</i>	62,150				
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione				

(¹) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1.2.1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese

(98/C 384/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Introduzione

1. Il 1° dicembre 1997, dopo un ampio dibattito sulla necessità di un'azione coordinata a livello comunitario per lottare contro la concorrenza fiscale dannosa, il Consiglio dei ministri dell'Economia e delle Finanze ha adottato una serie di conclusioni e ha espresso il proprio accordo in merito ad una risoluzione su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (in prosieguo: «codice di condotta») ⁽¹⁾. In tale occasione la Commissione si è impegnata ad elaborare gli opportuni orientamenti per l'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato alle misure di tassazione diretta delle imprese ed a «perseguire una rigorosa applicazione delle norme relative agli aiuti in questione». Il codice di condotta è volto a migliorare la trasparenza nel settore fiscale attraverso un sistema di scambio di informazioni tra Stati membri e di valutazione delle misure fiscali che potrebbero rientrare nel suo campo di applicazione. Anche le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato, con il loro meccanismo specifico, contribuiranno alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa.

2. L'impegno della Commissione in merito agli aiuti di Stato di carattere fiscale fa parte di un obiettivo più ampio, che è quello di chiarire e di rafforzare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in modo da ridurre le distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Il principio dell'incompatibilità con il mercato comune e le relative deroghe, previsti da tali norme, si applicano agli aiuti «sotto qualsiasi forma», comprese determinate misure fiscali. Nel caso delle misure fiscali sono tuttavia necessari alcuni chiarimenti — che la presente comunicazione intende fornire — per stabilire se e quando esse debbano essere considerate aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Si tratta di chiarimenti particolarmente importanti tenuto conto del fatto che la qualificazione come aiuti di Stato comporta l'obbligo di rispettare precise procedure e delle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle procedure stesse da parte degli Stati membri.

3. Dopo il completamento del mercato unico e la liberalizzazione dei movimenti di capitali, è risultato necessario esaminare anche gli effetti specifici degli aiuti concessi sotto forma fiscale e precisarne le

conseguenze dal punto di vista dell'esame della loro compatibilità con il mercato comune ⁽²⁾. La realizzazione dell'Unione economica e monetaria e i conseguenti impegni di risanamento dei bilanci nazionali rendono più che mai essenziale un controllo rigoroso degli aiuti di Stato in tutte le loro forme. Tale contesto impone inoltre di tener conto, nell'interesse comune, delle notevoli ripercussioni che possono avere determinati aiuti fiscali per il gettito degli altri Stati membri.

4. Oltre a perseguire l'obiettivo di garantire la chiarezza e la prevedibilità delle decisioni della Commissione, la presente comunicazione è volta ad assicurare la coerenza e la parità di trattamento tra Stati membri. La Commissione intende, come sottolineato nel codice di condotta, esaminare o riesaminare caso per caso, sulla base della presente comunicazione, i regimi fiscali in vigore negli Stati membri.

A. I mezzi di azione comunitari

5. Il trattato conferisce alla Comunità il potere di adottare misure volte ad eliminare vari tipi di distorsione che ostacolano il buon funzionamento del mercato comune. È di conseguenza essenziale distinguere tra i diversi tipi di distorsione.

6. Alcune misure fiscali di carattere generale possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Per tali misure, il trattato prevede, da un lato, la possibilità di armonizzare le disposizioni in materia fiscale degli Stati membri, sulla base dell'articolo 100 (direttive del Consiglio adottate all'unanimità). D'altro lato, alcune disparità tra le disposizioni generali già in vigore o previste negli Stati membri interessati possono falsare la concorrenza e provocare distorsioni che devono essere eliminate, sulla base degli articoli 101 e 102 (consultazione degli Stati membri da parte della Commissione; se necessario, direttive del Consiglio adottate a maggioranza qualificata).

⁽¹⁾ GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. Piano d'azione per il mercato unico, CSE(97) 1 def. del 4 giugno 1997, Obiettivo strategico 2, Azione 1.

7. Alle distorsioni della concorrenza che derivano dagli aiuti di Stato si applica un sistema di autorizzazione preventiva da parte della Commissione, soggetto al controllo degli organi giurisdizionali comunitari. Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, gli aiuti di Stato devono in effetti essere notificati alla Commissione. Gli Stati membri non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che la Commissione le abbia approvate. La Commissione esamina la compatibilità degli aiuti non in funzione delle forme che essi possono assumere, ma in funzione dei loro effetti e può decidere che lo Stato membro deve modificare o sopprimere gli aiuti di cui essa abbia constatato l'incompatibilità con il mercato comune. Qualora le misure in questione siano già state poste in esecuzione, in violazione delle norme procedurali, la loro soppressione implica, in linea di principio, che lo Stato membro debba recuperare gli aiuti dal beneficiario o dai beneficiari.

B. Applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE alle misure fiscali

8. L'articolo 92, paragrafo 1 stabilisce che «... sono incompatibili con il mercato comune, nella misure in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Per l'applicazione delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, la natura fiscale di una misura è irrilevante, poiché l'articolo 92 si applica agli aiuti «sotto qualsiasi forma». Per essere qualificata come aiuto ai sensi dell'articolo 92, una misura deve rispondere ai criteri illustrati qui di seguito.

9. Innanzitutto, la misura deve conferire ai beneficiari un vantaggio che alleggerisca gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio. Tale vantaggio può risultare da una riduzione dell'onere fiscale dell'impresa, sotto varie forme tra cui:

- una riduzione della base imponibile (deduzione derogatoria, ammortamento straordinario o accelerato, iscrizione di riserve in bilancio ...);
- una riduzione totale o parziale dell'ammontare dell'imposta (esenzione, credito d'imposta ...);
- un differimento oppure un annullamento, o anche una rinegoziazione eccezionale del debito fiscale.

10. In secondo luogo, il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Una perdita di gettito fiscale è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale. Questo criterio vale altresì per gli aiuti concessi da enti regionali e locali degli Stati membri⁽³⁾. Inoltre, il sostegno statale può essere fornito sia mediante disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa che attraverso pratiche dell'amministrazione fiscale.

11. In terzo luogo, la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Questo criterio presuppone che il beneficiario della misura eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico o dalle modalità del finanziamento. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini di questa disposizione la condizione dell'incidenza sugli scambi è soddisfatta se l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri. Il semplice fatto che l'aiuto rafforzi la posizione dell'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari permette di concludere che l'aiuto incide sugli scambi. Né l'importo relativamente esiguo di un aiuto⁽⁴⁾, né le dimensioni modeste dell'impresa beneficiaria o della sua quota sul mercato comunitario⁽⁵⁾, né il fatto che l'impresa beneficiaria non svolga attività di esportazione⁽⁶⁾ o che esporti quasi tutta la sua produzione al di fuori della Comunità⁽⁷⁾ modificano in alcun modo tale conclusione.

12. Infine, la misura deve essere specifica o selettiva nel senso che favorisce «talune imprese o talune produzioni». Questo vantaggio selettivo può risultare sia da un'eccezione alle disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa che da una prassi rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione fiscale. Il carattere selettivo di una misura può peraltro essere giustificato «dalla natura o dalla struttura del sistema»⁽⁸⁾. In tal caso la misura sfugge

⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione Racc. 1987, pag. 4013.

⁽⁴⁾ Ad eccezione, tuttavia, degli aiuti che soddisfano i criteri della regola «de minimis». Cfr. la comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte del 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103.

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte del 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/Commissione, Racc. 1988, pag. 4067.

⁽⁷⁾ Sentenza della Corte del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959.

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte del 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709.

alla definizione di aiuto di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Questi vari aspetti sono analizzati nei paragrafi che seguono.

Distinzione tra aiuti di Stato e misure generali

13. Le misure fiscali a favore di tutti gli agenti economici che operano sul territorio di uno Stato membro sono, in linea di principio, misure di carattere generale. Devono essere effettivamente destinate a tutte le imprese su una base di parità di accesso e il loro ambito non deve essere di fatto ridotto, ad esempio, dal potere discrezionale dello Stato nella loro concessione o attraverso altri elementi che ne limitino gli effetti pratici. Questa condizione non restringe tuttavia il potere degli Stati membri di scegliere la politica economica che ritengono più appropriata e, in particolare, di ripartire la pressione fiscale nella maniera prescelta sui diversi fattori di produzione. Non costituiscono aiuto di Stato, purché si applichino indistintamente a tutte le imprese e tutte le produzioni, le misure sottoelencate:

- misure di pura tecnica fiscale (ad esempio, fissazione della aliquote di imposta, delle regole di deprezzamento e di ammortamento e quelle per il riporto delle perdite; disposizioni volte ad evitare la doppia imposizione o l'evasione fiscale);
- misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono un obiettivo di politica economica generale (ad esempio, ricerca e sviluppo, ambiente, formazione, occupazione);

14. Il fatto che talune imprese o taluni settori beneficino più di altri di alcune di queste misure fiscali non implica necessariamente che dette misure rientrino nel campo di applicazione delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato. Le misure volte ad alleggerire la pressione fiscale sul lavoro per tutte le imprese hanno un effetto relativamente maggiore per le industrie a forte intensità di manodopera rispetto a quelle a forte intensità di capitale, senza per questo costituire necessariamente un aiuto di Stato. Analogamente, incentivi fiscali per investimenti di carattere ambientale, di ricerca-sviluppo o di formazione favoriscono solo le imprese che compiono tali investimenti, senza costituire per questo necessariamente aiuti di Stato.

15. In una sentenza del 1974, la Corte di giustizia (*) ha statuito che costituiscono aiuto di Stato le misure

dirette ad esonerare — totalmente o parzialmente — le imprese di un particolare settore dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale «senza che l'esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema». La sentenza precisa inoltre che «l'articolo 92 non distingue gli interventi di cui trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti». In base alla sentenza, il fatto che il provvedimento in causa riporti gli oneri del settore interessato al livello di quelli dei concorrenti negli altri Stati membri non significa dunque che non si tratti di un aiuto. Siffatte divergenze tra i sistemi di imposizione fiscale — che, come già specificato, sono contemplate agli articoli 100, 101 e 102 — non possono essere corrette con misure unilaterali destinate alle imprese che più risentono delle disparità tra i sistemi tributari.

16. Il principale criterio per applicare l'articolo 92, paragrafo 1, ad una misura fiscale è dunque il fatto che tale misura instauri, a favore di talune imprese dello Stato membro, un'eccezione all'applicazione del sistema tributario. Occorre quindi determinare innanzitutto quale sia il sistema generale applicabile. Si dovrà poi valutare se l'eccezione a tale sistema o le differenziazioni al suo interno siano giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema stesso, ossia se discendano direttamente dai principi informatori o basilari del sistema tributario dello Stato membro interessato. In caso contrario, si è in presenza di un aiuto di Stato.

I criteri della selettività o della specificità

17. La prassi decisionale della Commissione ha finora dimostrato che solo le misure il cui ambito si estende a tutto il territorio dello Stato non soddisfano il criterio di specificità di cui all'articolo 92, paragrafo 1. Le misure in ambito regionale o locale possono in effetti favorire determinate imprese, fatti salvi i principi di cui al paragrafo 16. Il trattato stesso definisce come configuranti aiuti le misure volte a promuovere lo sviluppo economico di una regione, dal momento che all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), prevede esplicitamente per questo tipo di aiuti delle possibilità di deroga al principio generale di incompatibilità di cui all'articolo 92, paragrafo 1.

18. Il trattato stabilisce chiaramente che una misura di carattere settoriale rientra nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. Detto articolo impiega espressamente i termini «talune produzioni» nel definire i criteri in base ai quali un aiuto è soggetto al

(*) Cfr. nota 8.

controllo della Commissione. Secondo una prassi ed una giurisprudenza ormai consolidate, costituisce aiuto una misura fiscale il cui principale effetto sia la promozione di uno o più settori di attività. Lo stesso dicasi per una misura che favorisca solo i prodotti nazionali esportati⁽¹⁰⁾. La Commissione ha inoltre considerato come aiuto una misura destinata a tutti i settori soggetti a concorrenza internazionale⁽¹¹⁾. Una deroga all'aliquota di base dell'imposta sulle società a favore di un'intera sezione dell'economia costituisce dunque — salvo in certi casi⁽¹²⁾ — un aiuto di Stato, come statuito dalla Commissione per una misura relativa a tutto il settore manifatturiero⁽¹³⁾.

19. In vari Stati membri si applicano norme di imposizione diverse a seconda dello statuto delle imprese. Alcune imprese pubbliche, ad esempio, sono esentate dal pagamento di imposte locali o delle imposte sulle società. Norme di questo tipo, che accordano un trattamento preferenziale alle imprese che hanno lo statuto di imprese pubbliche e che svolgono un'attività economica, possono costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato.
20. Alcune agevolazioni fiscali sono talvolta limitate a talune forme di imprese, a certe loro funzioni (servizi all'interno del gruppo, intermediazione o coordinamento) o a certi tipi di produzione. Dal momento che favoriscono talune imprese o talune produzioni, possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

Prassi amministrative discrezionali

21. Anche le prassi discrezionali di alcune amministrazioni fiscali possono configurare misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 92. La Corte di giustizia riconosce che il trattamento degli operatori economici su base discrezionale può conferire all'applicazione individuale di una misura generale le caratteristiche di una misura selettiva, in particolare quando il potere discrezionale venga eser-

citato al di fuori della semplice gestione del gettito fiscale secondo criteri obiettivi⁽¹⁴⁾.

22. Se è vero che nella prassi quotidiana le norme fiscali hanno bisogno di essere interpretate, esse non devono peraltro permettere un trattamento discrezionale delle imprese. In linea di principio, qualsiasi decisione amministrativa che si discosti dalle norme fiscali generalmente applicabili per favorire singole imprese comporta una presunzione di esistenza di un aiuto di Stato e deve essere esaminata in dettaglio. Le «administrative rulings», in quanto procedure destinate a fornire una semplice interpretazione delle regole generali, non danno luogo, di massima, ad una presunzione di aiuto. Tuttavia, la scarsa trasparenza delle decisioni adottate dalle amministrazioni e il margine di manovra di cui talvolta dispongono possono motivare la presunzione che tali pratiche abbiano questo tipo di effetto per lo meno in alcuni casi. Ciò non limita comunque le possibilità per gli Stati membri di fornire ai propri contribuenti certezza e prevedibilità del diritto in ordine all'applicazione delle norme fiscali generali.

Giustificazione di una deroga in base alla natura o alla struttura generale del sistema

23. Il carattere differenziato di determinate misure non significa necessariamente che debbano considerarsi aiuti di Stato. Questo principio vale per le misure fiscali la cui razionalità economica le rende «necessarie per il funzionamento e l'efficacia del sistema di imposizione fiscale»⁽¹⁵⁾. Spetta tuttavia allo Stato membro fornire tale giustificazione.

24. La progressività di un sistema di imposte sui redditi o sugli utili è giustificata dalla logica redistributiva del sistema tributario. Il calcolo dell'ammortamento dei beni strumentali e i metodi di valutazione delle scorte variano da uno Stato membro all'altro, ma tali metodi possono essere inerenti ai sistemi tributari di cui fanno parte. Analogamente, le modalità di recupero dei debiti fiscali possono variare da uno Stato membro all'altro. Infine, talune condizioni possono essere giustificate da differenze oggettive tra i contribuenti. Per contro, se il fisco può stabilire a propria discrezione periodi di ammortamento diversi o metodi di valutazione diversi per le singole imprese,

⁽¹⁰⁾ Sentenza della Corte del 10 dicembre 1969, cause riunite 6 e 11/69 Commissione/Francia, Racc. 1969, pag. 561.

⁽¹¹⁾ Decisione 97/239/CE della Commissione del 4 dicembre 1996 nel caso «Maribel bis/ter», (GU L 95 del 10.4.1997, pag. 25) (attualmente sub judice, causa C-75/97).

⁽¹²⁾ In particolare, nei settori dell'agricoltura e della pesca, vedi punto 27.

⁽¹³⁾ Decisione della Commissione del 22 luglio 1998 nel caso «Imposta irlandese sulle società» [SG(98) D/7209], non ancora pubblicata.

⁽¹⁴⁾ Sentenza della Corte del 26 settembre 1996, causa C-241/94, Repubblica francese/Commissione (Kimberly Clark Sopalin), Racc. 1996, pag. I-4551.

⁽¹⁵⁾ Decisione 96/369/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, sul sistema di ammortamento speciale a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146 del 20.6.1996, pag. 42).

o i singoli settori, è da presumere che si sia in presenza di un aiuto. Tale presunzione sussiste altresì quando l'amministrazione fiscale tratti i debiti fiscali caso per caso perseguendo un obiettivo diverso dall'ottimizzazione del recupero dei debiti dall'impresa in questione.

25. È ovviamente impossibile riscuotere un'imposta sugli utili qualora questi non esistano. La natura del sistema fiscale può pertanto giustificare il fatto che le imprese senza scopo di lucro, quali le fondazioni o le associazioni, siano specificatamente esentate dall'imposta sugli utili se effettivamente non possono conseguire dei profitti. Inoltre, potrebbe essere giustificato dalla natura del sistema fiscale che le cooperative che distribuiscono tutti gli utili ai propri soci non siano tassate a livello della cooperativa quando l'imposta viene riscossa in capo ai soci.
26. È necessario operare una distinzione tra due categorie di obiettivi, e cioè gli obiettivi assegnati ad un determinato regime fiscale ed esterni ad esso (in particolare, obiettivi sociali o regionali) e gli obiettivi inerenti al sistema tributario stesso. La ragion d'essere del sistema tributario è la riscossione di entrate per finanziare la spesa statale. Si presume che ciascuna impresa paghi le imposte una sola volta. Fa dunque parte della logica del sistema tributario il fatto che si tenga conto delle imposte versate allo Stato nel quale si trova la residenza fiscale dell'impresa. Talune eccezioni alle norme fiscali sono invece difficilmente giustificabili in base alla logica del sistema tributario, per esempio, quando le imprese non residenti vengono trattate in maniera più favorevole rispetto a quelle residenti o vengono concesse agevolazioni fiscali alle sedi centrali o alle imprese che forniscono certi tipi di servizi (ad esempio servizi finanziari) all'interno di un gruppo.
27. Disposizioni specifiche non comportanti elementi discrezionali, che permettano ad esempio la determinazione dell'imposta su base forfettaria (ad esempio nei settori dell'agricoltura o della pesca) possono essere giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema quando tengono conto, in particolare, di esigenze contabili specifiche o dell'incidenza del fattore fondiario nei beni patrimoniali specifici di determinati settori; disposizioni di questo tipo non costituiscono dunque aiuto di Stato. Infine, la logica che ispira talune disposizioni specifiche in tema d'imposizione delle piccole e medie imprese (comprese le piccole imprese agricole⁽¹⁶⁾) è comparabile a quella che giustifica la progressività di un sistema di aliquote d'imposta.

⁽¹⁶⁾ Gli operatori del settore agricolo che non occupano più di 10 unità lavorative annue.

C. Compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato sotto forma di misure fiscali

28. Una misura fiscale che costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, può comunque beneficiare, alla stessa stregua degli aiuti concessi in altre forme, di una delle deroghe al principio dell'incompatibilità con il mercato comune previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3. Inoltre, se il beneficiario, sia che si tratti di impresa pubblica che di un'impresa privata, è stato incaricato dallo Stato di gestire servizi di interesse economico generale, all'aiuto sono applicabili le disposizioni dell'articolo 90 del trattato⁽¹⁷⁾.
29. La Commissione non potrebbe tuttavia autorizzare aiuti che violino sia norme del trattato, in particolare quelle relative al divieto di discriminazione e al diritto di stabilimento, sia disposizioni di diritto derivato in materia fiscale⁽¹⁸⁾. Aspetti siffatti di un aiuto possono, parallelamente, essere oggetto di una procedura distinta ex articolo 169. Secondo la giurisprudenza, le modalità di un aiuto indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto stesso e che violino disposizioni del trattato diverse dagli articoli 92 e 93, devono ciononostante essere valutate secondo la procedura di cui all'articolo 93 nel quadro di un esame globale della compatibilità o meno dell'aiuto.
30. Il fatto che una misura fiscale sia da considerarsi dannosa in base al codice di condotta non pregiudica l'eventuale classificazione della misura come aiuto di Stato. Per contro, l'esame della compatibilità degli aiuti fiscali con il mercato comune dovrà avvenire tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di questi aiuti evidenziati dall'applicazione del codice di condotta.
31. Un incentivo fiscale che sia concesso per incoraggiare le imprese ad impegnarsi in determinati progetti specifici (in particolare di investimento) e il cui ammontare sia limitato rispetto ai costi di realizzazione di tali progetti non differisce da una sovvenzione e può essere trattato come tale. Occorre tuttavia che per tali aiuti siano stabilite norme sufficientemente chiare per permettere, tra l'altro, di quantificare il vantaggio ottenuto.

⁽¹⁷⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 febbraio 1997, causa T-106/95. FFSA et al./Commissione, Racc. 1997, pag. II-229. Ordinanza della Corte del 25 marzo 1998, causa C-174/97 P, Racc. 1998, pag. I-1303.

⁽¹⁸⁾ Sentenza della Corte del 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli/Meroni, Racc. 1977, pag. 557. Cfr. anche la sentenza della Corte 73/79 del 21 maggio 1980 («Sovrapprezzo»), Racc. 1980, pag. 1533, la sentenza del Tribunale T-49/93 del 18 settembre 1995 («SIDE»), Racc. 1995 pag. II-2501 e la sentenza della Corte nelle cause riunite C-142/80 e C-143/80 del 27 maggio 1981 («Salengo»), Racc. 1981, pag. 1413.

32. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le disposizioni di agevolazione fiscale hanno carattere continuativo: non sono collegate alla realizzazione di progetti specifici e riducono le spese correnti dell'impresa senza che sia possibile valutarne l'esatta entità quando viene effettuato l'esame ex ante da parte della Commissione. Misure siffatte costituiscono «aiuti al funzionamento» che, in linea di principio, sono vietati. La Commissione li autorizza solo in via eccezionale e a determinate condizioni, ad esempio nella costruzione navale e nel caso di taluni aiuti per la protezione dell'ambiente⁽¹⁹⁾, oltre che nelle regioni alle quali si applica la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3 (tra le quali figurano, tra l'altro, delle regioni ultraperiferiche), a condizione che siano debitamente giustificati e che il loro livello sia proporzionato agli svantaggi che intendono compensare⁽²⁰⁾. Tali aiuti, in linea di principio (ad eccezione delle due categorie di aiuti menzionate in appresso), devono essere decrescenti e limitati nel tempo. Attualmente, possono inoltre essere autorizzati aiuti al funzionamento in forma di aiuti ai trasporti nelle regioni ultraperiferiche e in talune regioni nordiche scarsamente popolate e che presentano gravi problemi di accessibilità. Gli aiuti al funzionamento non possono essere autorizzati qualora costituiscano aiuti all'esportazione tra gli Stati membri. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato a favore del trasporto marittimo, sono applicabili le regole specifiche per tale settore⁽²¹⁾.

33. Per poter ottenere dalla Commissione la dichiarazione di compatibilità con il mercato comune, gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico di particolari regioni devono essere «proporzionati e mirati rispetto all'obiettivo perseguito». I criteri di esame degli aiuti a finalità regionale permettono di tener conto, nella valutazione degli aiuti fiscali, di altri eventuali effetti di tali aiuti, in particolare degli effetti di questi aiuti evidenziati dall'applicazione del codice di condotta. la concessione di una deroga sulla base di criteri regionali richiede in effetti che la Commissione accerti, in particolare, che le misure in questione:

- contribuiscano allo sviluppo regionale e siano collegate ad attività che hanno effetti a livello locale. L'installazione di attività «off-shore», che presentano limitati effetti secondari positivi per l'economia locale, non contribuisce di norma in modo soddisfacente allo sviluppo di detta economia;
- corrispondano a svantaggi regionali reali. Ci si può interrogare sull'esistenza di svantaggi regionali reali nel caso di attività per le quali i costi

supplementari che ne derivano sono di scarsa rilevanza, come ad esempio i costi supplementari di trasporto per le attività collegate alla finanza, che favoriscono l'evasione fiscale;

- siano esaminate in un contesto comunitario⁽²²⁾. In questo senso, la Commissione deve tener conto degli effetti negativi che le misure possono avere sugli altri Stati membri.

D. Procedure

34. L'articolo 93, paragrafo 3, prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione tutti i «progetti diretti a istituire o a modificare aiuti» e che non si possa dare esecuzione alle misure progettate senza il preventivo accordo della Commissione. Tale procedura si applica a tutti gli aiuti, compresi quelli a carattere fiscale.

35. Qualora la Commissione constati che un aiuto di Stato, cui sia stata data esecuzione in violazione della suddetta norma, non può beneficiare di alcuna delle esenzioni previste dal trattato ed è dunque incompatibile con il mercato comune, essa ne esige il recupero da parte dello Stato membro, tranne quando ciò sarebbe contrario ad un principio fondamentale del diritto comunitario, in particolare il legittimo affidamento che può essere determinato dall'atteggiamento della Commissione. In caso di aiuti di Stato sotto forma di misure fiscali, l'importo da recuperare viene calcolato sulla base di un raffronto tra le imposte effettivamente pagate e l'importo che avrebbe dovuto essere versato se fosse stata applicata la regola generale. Tale importo viene aumentato dei relativi interessi. Il tasso di interesse corrisponde al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali.

36. L'articolo 93, paragrafo 1, stabilisce che la Commissione «procede, in collaborazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati». Tale esame si estende agli aiuti di Stato concessi sotto forma di misure fiscali. Per permetterne l'esecuzione, gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni anno alla Commissione delle relazioni sui regimi di aiuti già esistenti. In caso di agevolazioni fiscali o di esoneri d'imposta totali o parziali, le relazioni devono fornire una stima del mancato gettito per il bilancio. In seguito a tale esame, la

⁽¹⁹⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3).

⁽²⁰⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9).

⁽²¹⁾ Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5).

⁽²²⁾ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671.

Commissione, se ritiene che il regime non sia o non sia più compatibile con il mercato comune, può proporre allo Stato membro di modificarlo o di abolirlo.

E. Attuazione

37. La Commissione, sulla base degli orientamenti stabiliti nella presente comunicazione e a partire dalla data della sua pubblicazione, esaminerà i progetti di aiuti fiscali che le verranno notificati e gli altri aiuti

fiscali eventualmente attuati illegalmente negli Stati membri; essa procederà inoltre al riesame dei regimi di aiuto già esistenti. La presente comunicazione ha carattere indicativo e non tassativo. La Commissione terrà conto di tutte le circostanze di ogni singolo caso.

38. La Commissione riesaminerà l'applicazione della presente comunicazione due anni dopo la sua pubblicazione.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso IV/M.1202 — Renault/Iveco)

(98/C 384/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 22 ottobre 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 398M1202. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Ritiro della notifica di una concentrazione

(Caso IV/M.1246 — LHZ/Carl Zeiss)

(98/C 384/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 24 settembre 1998, è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione tra LH Systems e Carl Zeiss Stiftung. In data 1° dicembre 1998, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1370 — Peugeot/Credipar)

(98/C 384/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 1° dicembre 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Peugeot SA acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Credipar, impresa comune controllata 50/50 con Sovac (Gruppo General Electric) a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Peugeot SA: produttore di automobili, componenti auto, finanziamento di veicoli;
- Credipar: credito, leasing, leasing operativo di automobili vendute attraverso le reti di vendita Peugeot e Citroën.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1370 — Peugeot/Credipar, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

AIUTI DI STATO

C 49/98 (ex NN 75/98 e NN 164/97)

Italia

(98/C 384/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, indirizzata agli Stati membri e ai terzi interessati, relativa a varie leggi recanti interventi a favore dell'occupazione**

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato il governo italiano circa la sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

«I

1. Con lettera della Rappresentanza permanente n. 3081 del 7 maggio 1997 le autorità italiane hanno notificato, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, un disegno di legge (196/97) recante disposizioni in materia di occupazione. Trattandosi di un disegno di legge, esso è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati, sotto il numero N 338/97. Informazioni complementari sono state chieste con la lettera della Commissione n. 52270 del 4 giugno 1997, a cui le autorità italiane hanno risposto con una lettera della presidenza del Consiglio dell'11 settembre 1997 e la lettera della Rappresentanza permanente d'Italia n. 7224 del 28 ottobre 1997. In seguito a tali informazioni l'analisi è stata estesa ad altri regimi di aiuti connessi con tale pacchetto. Si tratta delle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94, che disciplinano i contratti di formazione e lavoro. Tali aiuti sono già stati applicati e sono stati perciò iscritti nel registro degli aiuti non notificati, sotto il numero NN 164/97.

2. L'istruzione del fascicolo è stata completata da ulteriori scambi di lettere e da riunioni. Per la Commissione: lettere n. 55050 del 6 novembre 1997 e n. 51980 dell'11 maggio 1998; le autorità italiane hanno inviato le lettere n. 2476 del 10 aprile 1998 e n. 3656 del 5 giugno 1998. Le riunioni hanno avuto luogo a Roma il 27 novembre 1997, il 3 marzo 1998 e l'8 aprile 1998.

3. La legge 196/97 comprende vari regimi, in particolare:

— all'articolo 13.4, aiuti per la riduzione dell'orario di lavoro;

— all'articolo 14.1, aiuti alle PMI e alle imprese artigiane che assumono ricercatori;

— all'articolo 14.2, disposizioni in materia di distacco temporaneo di ricercatori di enti pubblici presso PMI che ne fanno richiesta;

— all'articolo 23, disposizioni in materia di riallineamento;

— all'articolo 25.2, creazione di un fondo di garanzia per gli aiuti concessi in base alla legge a favore dell'imprenditoria giovanile (legge 95/95).

4. Per questi regimi le autorità italiane hanno precisato che non sono ancora operativi, non essendo ancora state adottate le norme di attuazione. Esse si sono impegnate a notificare tali norme di attuazione allo stato di progetto non appena saranno disponibili. Di conseguenza, l'esame di questi regimi è sospeso e la Commissione si pronuncerà non appena disporrà di tutti gli elementi necessari per valutarne la compatibilità con le norme comunitarie in materia di concorrenza.

5. La legge 196/97 prevede inoltre:

— all'articolo 15, aiuti per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a durata determinata;

— all'articolo 26, aiuti per le borse di lavoro.

Tali disposizioni, che sono direttamente applicabili, sotto state trasferite nel registro degli aiuti non notificati, in cui sono state iscritte con numero NN 75/98.

6. L'oggetto della presente decisione è costituito dai seguenti aiuti:

— aiuto NN 164/97: i contratti di formazione e lavoro disciplinati dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94;

- gli aiuti per l'assunzione di disoccupati di lunga durata previsti dall'articolo 8.9 della legge 407/90;
- aiuto NN 75/98: gli aiuti per la trasformazione dei CFL in contratti a durata indeterminata di cui all'articolo 15 della legge 196/97 e gli aiuti per le borse di lavoro di cui all'articolo 26 della legge 196/97.

II

7. I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

- 7.1. Il contratto di formazione e lavoro (qui di seguito denominato "CFL") è stato introdotto nel 1984 dalla legge 863/84. Si trattava di contratti a durata determinata, comportanti un periodo di formazione, per l'assunzione di disoccupati di età non superiore a 29 anni. Le assunzioni in base a questo tipo di contratto beneficiavano per un periodo di due anni di un'esenzione dagli oneri sociali dovuti dal datore di lavoro. Tale riduzione si applicava in maniera generalizzata, automatica, indiscriminata e uniforme su tutto il territorio nazionale.
- 7.2. Le modalità di applicazione di questo tipo di contratto sono state modificate nel 1990 dalla legge 407/90, che ha introdotto una modulazione regionale dell'aiuto, dalla legge 169/91, che ha elevato l'età massima dei lavoratori da assumere a 32 anni, e dalla legge 451/94, che ha introdotto il CFL limitato a un anno ed ha fissato una soglia minima di ore di formazione da rispettare.
- 7.3. In applicazione di tali leggi, il CFL è un contratto a durata determinata per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni. Tale limite d'età può essere elevato a discrezione delle autorità regionali. Sono previsti due tipi di CFL:
- 1) un primo tipo riguardante attività che richiedono un livello di formazione elevato. Questo contratto ha una durata massima di 24 mesi e deve prevedere almeno 80-130 ore di formazione da dispensare sul luogo della prestazione di lavoro per la durata del contratto;
 - 2) un secondo tipo che riguarda professionalità di livello meno elevato. La durata del contratto non può superare i 12 mesi e comporta una formazione di 20 ore.
- 7.4. La caratteristica principale del CFL è di prevedere un programma di formazione del lavoratore destinato a fornirgli una qualifica specifica. I pro-

grammi di formazione sono elaborati in generale da consorzi di imprese o dalle associazioni di categoria ed approvati dall'ufficio del lavoro, che si incarica di verificare se alla fine del percorso formativo il lavoratore ha acquisito la formazione richiesta.

- 7.5. Le assunzioni mediante CFL beneficiano di riduzioni degli oneri sociali. Le riduzioni concesse per la durata del contratto sono le seguenti:
- 25 % degli oneri normalmente dovuti, per le imprese localizzate in zone diverse dal Mezzogiorno;
 - 40 % per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti insediate in zone diverse dal Mezzogiorno;
 - per le imprese artigiane e per le imprese situate in zone che presentano un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale è prevista un'esenzione totale.
- 7.6. Per beneficiare di tali riduzioni i datori di lavoro non devono aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo se l'assunzione riguarda lavoratori in possesso di una qualifica differente. La possibilità di accedere a tali benefici è inoltre subordinata al fatto di aver mantenuto in servizio (con un contratto a durata indeterminata) almeno il 60 % dei lavoratori il cui CFL è venuto a termine nei 24 mesi precedenti.
- 7.7. Per il CFL del secondo tipo (durata di un anno) la concessione di detti benefici è inoltre subordinata alla trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato. Le riduzioni si applicano soltanto dopo tale trasformazione e per una durata pari a quella del CFL.
- 7.8. Le autorità italiane sostengono che si tratta di un regime di aiuti per favorire l'occupazione dei giovani. A loro parere il mercato italiano presenta caratteristiche particolari che rendono opportuno elevare il limite d'età generalmente applicato a questa categoria — 25 anni — a 32 anni.
- 7.9. Per quanto riguarda la mancata notifica di questo regime in base all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, il governo italiano l'ha giustificata come segue. La mancata notifica sarebbe, secondo il suddetto governo, dovuta al carattere ibrido dell'intervento comportante un elemento "formazione" a causa del quale non era evidente la necessità di notificare. Infine, esso considera che, per motivi di parità di trattamento, non sarebbe ragionevole pretendere oggi di analizzare questo regime alla luce di regole che sono più restrittive della prassi della Commissione all'epoca.

7.10. Lo stanziamento annuo destinato a questo intervento ammonta a circa 8 000 miliardi di ITL (circa 4 100 milioni di ECU).

8. LA TRASFORMAZIONE DEI CFL IN CONTRATTI A DURATA INDETERMINATA

8.1. L'articolo 15 della legge 196/97 prevede che le imprese delle zone dell'obiettivo 1 che, alla scadenza, trasformano i CFL del primo tipo (due anni) in contratti a durata indeterminata beneficiano di un'esenzione dagli oneri sociali per un periodo supplementare di un anno. È previsto l'obbligo di rimborsare gli aiuti percepiti in caso di licenziamento del lavoratore durante i 12 mesi successivi alla fine del periodo assistito.

8.2. Lo stanziamento destinato a questo aiuto è di 50 miliardi di ITL (circa 26 milioni di ECU) nel 1997, di 75 miliardi di ITL (circa 37 milioni di ECU) nel 1998 e di 100 miliardi di ITL (circa 52 milioni di ECU) sia per il 1999 che per il 2000.

9. LE BORSE DI LAVORO

9.1. In applicazione dell'articolo 26 della legge 196/97, le imprese con un massimo di 100 dipendenti con sede nelle zone che presentano un tasso di disoccupazione più elevato della media nazionale [Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Campania [zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), Molise, Abruzzo e le città di Massa Carrara, Viterbo, Latina, Frosinone [zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c)] e Roma] possono assumere, nel quadro delle borse di lavoro, giovani disoccupati per un periodo di 12 mesi. Le imprese devono appartenere ai seguenti settori: commercio, riparazione, attività manifatturiere, alberghi e ristoranti, trasporti, finanza, locazione, informatica, ricerca e libere professioni.

9.2. I candidati alle borse di lavoro devono essere disoccupati da almeno 30 mesi ed avere un'età compresa tra 21 e 31 anni. Gli interessati ricevono dallo Stato una borsa di lavoro di 400 ECU al mese. La prestazione di lavoro nell'impresa non può superare le 20 ore alla settimana.

9.3. L'impresa deve formare lo stagiaire, assumere a proprio carico l'assicurazione ed impegnarsi a dispensare all'interessato una formazione teorica e generale (legislazione in materia di lavoro e prevenzione degli infortuni) di almeno 40 ore. Non possono attivare le borse di lavoro le imprese che hanno licenziato personale nel corso dei 12 mesi precedenti. Le borse di lavoro non possono essere utilizzate in sostituzione di attività svolte da dipendenti.

9.4. I giovani assunti con borsa di studio devono essere impegnati in posti di lavoro supplementari rispetto alla media dei dipendenti dell'impresa negli ultimi 12 mesi. Nel computo dei dipendenti dell'impresa non rientrano i lavoratori assunti con contratti a durata determinata.

9.5. Le imprese che alla fine delle borse di lavoro assumono gli interessati con contratti a durata indeterminata ricevono un aiuto sotto forma di riduzione di oneri sociali. La riduzione ammonta al 50 % degli oneri normalmente dovuti per un periodo di 36 mesi. Un'esenzione totale di 36 mesi è prevista per le imprese situate nelle zone che fanno parte del Mezzogiorno⁽¹⁾.

L'aiuto medio per assunzione è di 21 milioni di ITL (circa 11 000 ECU) nel Mezzogiorno e di 10,5 milioni di ITL (circa 6 000 ECU) nelle altre regioni.

9.6. Lo stanziamento destinato a questo intervento è di 300 miliardi di ITL (circa 160 milioni di ECU) per il 1997 e di 700 miliardi di ITL (circa 365 milioni di ECU) per il 1998.

10. AIUTI PER L'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA

10.1. L'articolo 8, paragrafo 9, della legge 407/90 prevede, a favore delle imprese che assumono con contratti a durata indeterminata disoccupati di lunga durata (da almeno 24 mesi) o in cassa integrazione guadagni da almeno 2 anni, aiuti sotto forma di riduzione degli oneri sociali:

— per le imprese localizzate nel Mezzogiorno un'esenzione totale dagli oneri per un periodo di 36 mesi;

— per le imprese localizzate nelle altre zone del territorio la riduzione è del 50 % degli oneri per un periodo di 36 mesi.

10.2. Tali aiuti sono subordinati alla condizione che l'impresa non abbia licenziato personale nel corso dei 12 mesi precedenti l'assunzione.

L'importo medio della riduzione per assunzione è di 21 milioni di ITL (circa 11 000 ECU) nel Mezzogiorno e di 10,5 milioni di ITL (circa 6 000 ECU) nelle altre regioni.

⁽¹⁾ La definizione di Mezzogiorno corrisponde in questo caso a quella dell'obiettivo 1.

III

11. CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

- 11.1. I contratti di formazione e lavoro disciplinati dalla legge 863/84 non costituivano un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, ma una misura generale. I benefici previsti erano infatti applicabili in maniera uniforme, automatica, non discrezionale e sulla base di criteri obiettivi a tutte le imprese.
- 11.2. Le modifiche apportate a questo istituto nel 1990 dalla legge 407/90 hanno modificato la natura di tali misure. Le nuove disposizioni hanno modulato le riduzioni accordate in funzione del luogo di insediamento dell'impresa beneficiaria e del settore di appartenenza. Di conseguenza, alcune imprese beneficiavano di riduzioni maggiori di quelle accordate ad imprese concorrenti.
- 11.3. Le riduzioni selettive che favoriscono determinate imprese rispetto ad altre dello stesso Stato membro, che la selettività operi al livello individuale, regionale o settoriale, costituiscono, per la parte differenziale della riduzione, aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato che alterano la concorrenza e rischiano di pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri.
- 11.4. Infatti tale differenziale va a favore di imprese che operano in determinate zone del territorio italiano. Esso favorisce queste imprese nella misura in cui non è accordato alle imprese situate in altre zone.
- 11.5. Tale aiuto falsa la concorrenza, dato che rafforza la posizione finanziaria e le possibilità d'azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne beneficiano. Nella misura in cui tale effetto si verifica nel quadro degli scambi intracomunitari, questi ultimi sono pregiudicati dall'aiuto.
- 11.6. In particolare tali aiuti falsano la concorrenza e pregiudicano gli scambi tra Stati membri nella misura in cui le imprese beneficiarie esportano una parte della loro produzione negli altri Stati membri; allo stesso modo, se le imprese non esportano, la produzione nazionale è favorita perché l'aiuto riduce le possibilità delle imprese insediate in altri Stati membri di esportare i loro prodotti verso il mercato italiano ⁽²⁾.

- 11.7. Per i citati motivi le misure in esame sono in linea di massima vietate dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dall'articolo 62, paragrafo 1, dell'accordo SEE e non possono essere considerate compatibili con il mercato comune, salvo se rientrano in una delle deroghe previste da detti trattati.
- 11.8. Quanto alla forma, il regime avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione allo stadio di progetto, com prescritto dall'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. In assenza di tale notifica da parte del governo italiano, gli aiuti sono illegali sotto il profilo del diritto comunitario, non essendo state rispettate le disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.
- 11.9. La Commissione, in mancanza di un inquadramento in materia, aveva, prima del novembre 1995, adottato diverse decisioni in materia di aiuti all'occupazione. In questa occasione, la Commissione aveva stabilito certi parametri per la valutazione della compatibilità degli aiuti in questo campo. Si trattava di criteri meno restrittivi di quelli previsti dalle linee direttrici oggi in vigore, poiché per esempio non era sempre richiesta la creazione netta di nuovi posti di lavoro ⁽³⁾. Il regime in esame presenta certe caratteristiche — si tratta di assunzioni e non di semplice mantenimento, il rimpiazzo di lavoratori licenziati è vietato, è previsto l'obbligo di formare il lavoratore — che fanno sì che si debba considerare che esso rispondeva ai criteri normalmente presi in considerazione dalla Commissione all'epoca della sua messa in applicazione. Di conseguenza, la Commissione ritiene di non dover analizzare la compatibilità del regime in esame che a partire dal 21 novembre 1995, data della notifica degli orientamenti comunitari per gli aiuti all'occupazione al governo italiano ⁽⁴⁾, orientamenti che hanno fissato le nuove regole applicabili in materia.
12. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEI CFL
- 12.1. Gli orientamenti per gli aiuti all'occupazione precisano che la Commissione è in linea di massima favorevole agli aiuti:
- riguardanti i disoccupati
 - e
 - destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro (creazione netta) nelle PMI e nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale

⁽²⁾ Sentenza del 13.7.1998 nella causa 102/87 (SEB), Racc. 1988, pag. 4067.

⁽³⁾ Cfr. aiuto N 199/89 che prevedeva aiuti al mantenimento dell'occupazione in una regione centrale; aiuto N 413/88: in questo caso di aiuto all'assunzione di giovani non era previsto il divieto di rimpiazzare lavoratori che erano stati licenziati.

⁽⁴⁾ Lettera SG D/14435 del 21.11.1995.

o

- destinati a promuovere l'assunzione di determinate categorie di lavoratori che incontrano difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro in tutto il territorio; in questo caso è sufficiente che il posto di lavoro sia divenuto vacante in seguito ad una partenza spontanea e non ad un licenziamento.

Queste linee direttrici stabiliscono inoltre che la Commissione deve verificare che "il livello dell'aiuto non superi quanto necessario a incitare la creazione di posti di lavoro" e che sia garantita una certa stabilità del posto di lavoro.

12.2. Gli orientamenti comunitari precisano inoltre che la Commissione può approvare gli aiuti per il mantenimento dell'occupazione a condizione che siano limitati alle zone che rientrano nella deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e rispettino le condizioni previste per gli aiuti al funzionamento. Tali regole precisano che questo tipo di aiuto deve essere limitato nel tempo, decrescente, destinato a sormontare gli svantaggi strutturali e a promuovere uno sviluppo duraturo, nel rispetto delle regole applicabili ai settori sensibili.

12.3. Gli aiuti per l'assunzione mediante CFL presentano prima facie le seguenti caratteristiche:

- non riguardano necessariamente l'assunzione di disoccupati, non essendo questo requisito previsto dalla legislazione italiana;
- non sono destinati alla creazione netta di posti di lavoro nel senso indicato dagli orientamenti comunitari, non essendo previsto l'obbligo di aumentare il numero dei dipendenti dell'impresa, benché sia vietato il licenziamento nel corso del periodo precedente;
- non sono destinati all'assunzione di determinate categorie di lavoratori che incontrano difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro. Infatti, tenuto conto del limite d'età molto elevato (32 anni) previsto — che può addirittura essere ulteriormente elevato dalle autorità regionali — non si può considerare che si tratti della "categoria giovani" come sostengono le autorità italiane, le quali non hanno del resto presentato alcun elemento significativo per corroborare questa

teoria. D'altra parte, dai dati in possesso della Commissione risulta che sia le azioni al livello comunitario a favore dei giovani che quelle promosse dalla generalità degli Stati membri riguardano giovani di età inferiore a 25 anni ⁽⁵⁾.

12.4. La Commissione rileva invece che la condizione di non aver effettuato licenziamenti è espressamente prevista dalla legislazione italiana in esame.

12.5. Bisogna perciò concludere che gli aiuti in esame sembrano costituire aiuti per il mantenimento dell'occupazione e quindi aiuti al funzionamento. La Commissione deve perciò accertare se sono rispettate le condizioni previste a questo riguardo, citate al punto 12.2 della presente decisione.

12.6. La Commissione rileva anzitutto che gli aiuti non sono limitati alle zone ammissibili alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato, dato che si applicano su tutto il territorio nazionale. Inoltre non sono né decrescenti, né limitati nel tempo. Quanto alla loro idoneità ad aiutare le imprese a sormontare gli handicap strutturali e a promuovere uno sviluppo duraturo, la Commissione ha già più volte messo in guardia il governo italiano contro i rischi di misure così generalizzate. Questa sua posizione negativa si basa sul convincimento che questo tipo di misure ha effetti molto nocivi sulla concorrenza e sugli scambi, senza che vi sia una vera e propria contropartita dell'interesse comunitario, in termini di sviluppo durevole e di rimozione degli handicap strutturali.

12.7. Non sembrando perciò soddisfatte le condizioni previste dagli orientamenti comunitari citati, la Commissione ritiene, in base alle informazioni in suo possesso, che gli aiuti non siano conformi alle disposizioni degli orientamenti comunitari e non possano dunque beneficiare della deroga prevista a favore di questo tipo di aiuto.

12.8. Quanto all'applicabilità delle altre deroghe previste dal trattato, la Commissione considera, sulla base delle informazioni in suo possesso, che

⁽⁵⁾ Cfr. "Observatoire de l'emploi — Tableau de bord 1996". Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

gli aiuti non possano beneficiare delle deroghe regionali di cui all'articolo 92, paragrafi 3, lettere a) e c), non trattandosi di aiuti all'investimento. Inoltre essi non possono beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, poiché non si tratta di aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), né di aiuti destinati a porre rimedio ai danni causati da una calamità naturale o da altri eventi straordinari ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) né di aiuti compresi nelle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c). Per motivi evidenti, non sono neppure applicabili le deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e d).

12.9. Per questi motivi la Commissione formula dei dubbi sulla compatibilità dei differenziali di riduzione previsti dalle disposizioni in esame con gli articoli 92 e seguenti del trattato e avvia la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, nei loro riguardi.

13. AIUTI PER LA TRASFORMAZIONE DI CFL IN CONTRATTI A DURATA INDETERMINATA

13.1. Trattandosi di una proroga di un anno degli stessi aiuti previsti per il CFL e poiché tali aiuti presentano un carattere di selettività ancora più accentratato — essendo limitati alle sole zone dell'obiettivo 1 — l'analisi sul carattere di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE sviluppata ai punti da 11.3 a 11.7 risulta ancora più pertinente.

13.2. Gli aiuti per le assunzioni mediante CFL, così come gli aiuti per la trasformazione di questi contratti, non sembrano rispettare tutte le condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti all'occupazione. Se i lavoratori da assumere possono essere considerati disoccupati perché il loro contratto viene a scadenza, l'obbligo di creazione netta di impieghi non è adempiuto. Infatti non si tratta della creazione di posti di lavoro supplementari, poiché riguarda dipendenti già esistenti. Inoltre l'effetto della creazione di nuovi posti di lavoro non può neppure essere ricercato all'epoca precedente l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro, perché per beneficiare degli aiuti riservati a questo tipo di contratto non è richiesta la creazione netta. Infine non si può, per motivi evidenti, ritenere che si tratti di categorie di lavoratori che incontrano problemi specifici per reinserirsi nel mondo del lavoro.

13.3. È vero che la Commissione ha manifestato in certi casi una posizione favorevole nei riguardi degli

aiuti per la trasformazione di impieghi a durata determinata in impieghi a durata indeterminata⁽⁶⁾. Tuttavia questa posizione favorevole in linea di massima è subordinata:

- all'obbligo di non aver licenziato dipendenti nel corso dei 12 mesi che precedono la trasformazione;
- all'obbligo di aumentare i posti di lavoro rispetto al numero dei dipendenti dell'impresa nei 6 mesi che precedono la trasformazione, al netto dei posti che beneficiano della trasformazione.

13.4. Ciò ha permesso alla Commissione di assicurarsi che questo aiuto, oltre a permettere la stabilizzazione di posti di lavoro precari, comporta un valore aggiunto costituito dalla creazione netta di posti di lavoro stabili che non esistevano prima, e quindi di accertare che non si tratta di semplici sostituzioni di dipendenti che sono stati licenziati o sono andati in pensione.

13.5. Nel caso in esame tali condizioni (divieto di licenziamento e di sostituzione di personale che ha lasciato l'impresa) non sono previste. La Commissione deve di conseguenza constatare che la contropartita richiesta all'impresa è abbastanza lieve, soprattutto trattandosi di posti di lavoro che hanno beneficiato di aiuti piuttosto cospicui (esenzione dagli oneri sociali per due anni) nel quadro del regime di aiuti al CFL.

13.6. In questo contesto la Commissione è obbligata a considerare, in questa fase e sulla base delle informazioni disponibili, questi aiuti come aiuti al mantenimento dell'occupazione. Come precisato dagli orientamenti comunitari a favore dell'occupazione, tali aiuti costituiscono aiuti al funzionamento. Essi devono essere di conseguenza esaminati alla luce delle disposizioni applicabili in materia, che sono definite negli orientamenti comunitari per gli aiuti a finalità regionale. Tali orientamenti escludono la possibilità di concedere questo tipo di aiuti al di fuori delle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato. L'applicazione di questo regime alla regione del Molise — zona di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) — è dunque manifestamente incompatibile. Quanto all'incompatibilità di questa misura nelle altre zone dell'obiettivo 1 in Italia, che sono ugualmente ammesse alla deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato, per i motivi già espressi a proposito degli aiuti per i contratti di formazione e lavoro la Commissione ritiene, allo stadio attuale, che gli aiuti non rispettino le condizioni previste per la concessione di aiuti al funzionamento.

⁽⁶⁾ Cfr. aiuto di Stato N 692/97.

- 13.7. Quanto all'applicabilità delle altre deroghe del trattato, le osservazioni formulate al punto 12.8 della presente decisione valgono anche per i suddetti aiuti, trattandosi dello stesso tipo d'intervento.
- 13.8. Allo stadio attuale la Commissione deve pertanto formulare, per i motivi indicati più sopra, dubbi sulla compatibilità con gli articoli 92 e seguenti del trattato CE degli aiuti per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a durata indeterminata, e avvia la procedura dell'articolo 92, paragrafo 2, nei loro riguardi.
14. BORSE DI LAVORO
- 14.1. Quanto alle disposizioni in materia di borse di lavoro, date le loro caratteristiche (divieto di utilizzare le borse di lavoro per sostituire i dipendenti, obbligo di formazione), si tratta di misure che vanno essenzialmente a beneficio dei titolari delle borse di lavoro. Infatti gli interventi mirano ad offrire alle persone in cerca di occupazione da almeno 30 mesi, che si trovano in un contesto economico molto degradato, una formazione sul terreno che possa aiutarle ad inserirsi nel mondo del lavoro.
- 14.2. Tuttavia, poiché questo intervento comporta dei vantaggi anche per le imprese nella misura in cui esse beneficiano della possibilità di assumere giovani con borse di lavoro pagate dallo Stato, la Commissione deve sottolineare il suo carattere selettivo poiché essa è riservata unicamente alle imprese localizzate in determinate parti del territorio italiano. Essa favorisce queste imprese nella misura in cui non è accessibile alle imprese situate al di fuori di queste zone. Le stesse considerazioni devono essere fatte per le riduzioni degli oneri sociali in caso di assunzione di stagiaires alla fine del periodo di stage.
- 14.3. Tenuto conto del fatto che questi interventi sono suscettibili di falsare la concorrenza, poiché rafforzano la posizione finanziaria e la possibilità di azione delle imprese beneficiarie in rapporto ai loro concorrenti che non ne beneficiano, la Commissione ritiene che essi costituiscano un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.
- 14.4. Quanto alla compatibilità dell'aiuto per la borsa, bisogna in primo luogo sottolineare che si tratta di una formazione specifica (sul campo) di categorie particolari di lavoratori (disoccupati di lunga durata) e che essa interesserà nella maggior parte dei casi PMI. Le regioni che ne beneficiano sono per la quasi totalità ammissibili alle deroghe regionali (all'eccezione di Roma che è solo parzialmente ammissibile).
- 14.5. Orbene, la Commissione ha un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti alla formazione in favore delle PMI, come è espressamente previsto dall'inquadramento comunitario per le PMI. Per quanto riguarda gli aiuti per i giovani che saranno eventualmente assunti dalle grandi imprese, tenuto conto egualmente che si tratta di categorie particolari di lavoratori, un atteggiamento di favore della Commissione nei loro confronti risulta giustificato dalla prassi della Commissione in questo campo ⁽⁷⁾ oltre che dalle linee direttrici per gli aiuti all'occupazione che confermano tale atteggiamento. In effetti, tenuto conto delle modalità di funzionamento di questo intervento, si può immaginare che esso avrà numerose ricadute positive per i beneficiari che sono dei disoccupati di lunga durata e potrà apportare un contributo significativo alla lotta contro la disoccupazione e alla creazione di occupazione.
- 14.6. Quanto all'intensità di questo aiuto, la Commissione osserva che, se, da un lato, la remunerazione del borsista è a carico dello Stato, le imprese assumono interamente a proprio carico il costo della formazione di questa persona. Si tratta di un costo non indifferente, che l'impresa assume senza essere certa di potere in seguito avvalersi delle conoscenze acquisite dal giovane, non essendo questi obbligato a restare nell'impresa dopo la fine della borsa di formazione e lavoro. Di conseguenza la partecipazione dell'impresa deve essere considerata più che significativa.
- 14.7. Infine la Commissione ritiene che, tenuto conto del fatto che l'ammontare dell'aiuto non è molto elevato, è difficile che questa misura possa avere degli effetti sugli scambi in misura contraria all'interesse comune.
- 14.8. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ritiene che la misura debba essere considerata compatibile con il mercato comune in applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuto alla formazione.
- 14.9. Quanto alle riduzioni degli oneri sociali che sono concesse per l'assunzione di giovani al termine dello stage, esse devono essere esaminate alla luce dei criteri previsti dalle linee direttrici per gli aiuti all'occupazione citati al punto 12.1 della presente decisione.
- 14.10. A questo proposito si deve osservare che: i giovani da assumere, essendo disoccupati da almeno

⁽⁷⁾ N 906/96, Philips; NN 36/96, Auto Europa; N 376/97, Rover.

30 mesi, possono essere considerati come facenti parte delle categorie di soggetti che incontrano difficoltà particolari ad inserirsi o a reinserirsi nel mondo del lavoro: l'intensità dell'aiuto non sembra superare quanto necessario ad incitare la creazione di posti di lavoro, tenuto conto della categoria dei lavoratori e delle regioni interessate (elegibili alle derogazioni regionali) ed è inferiore a quella che la Commissione ha già approvato in casi simili⁽⁸⁾; la stabilità dell'occupazione è garantita trattandosi di contratti a tempo indeterminato.

- 14.11. Pertanto tali aiuti possono essere giustificati sulla base delle disposizioni previste dagli orientamenti comunitari sugli aiuti all'occupazione in materia di categorie specifiche di lavoratori, essendo ugualmente soddisfatta la condizione di non aver licenziato personale nel periodo antecedente l'assunzione.

Per questi motivi la Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato comune nel quadro della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

15. AIUTI PER L'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA

- 15.1. Come già ribadito dalla Commissione, quando talune imprese beneficiano di riduzioni maggiori di quelle accordate alle imprese concorrenti nello stesso Stato membro, tali interventi costituiscono, per la parte differenziale, aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, che falsano la concorrenza e rischiano di pregiudicare gli scambi tra Stati membri.
- 15.2. In effetti tali aiuti sono concessi ad imprese che operano in determinate zone del territorio italiano. Essi favoriscono tali imprese nella misura in cui non sono accordati alle imprese di altre zone.
- 15.3. Tali aiuti falsano la concorrenza poiché rafforzano la posizione finanziaria e la possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne beneficiano. Nella misura in cui tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi sono pregiudicati dall'aiuto.
- 15.4. Per i suddetti motivi, le misure in esame sono in linea di principio vietate dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dall'articolo 62,

paragrafo 1, dell'accordo SEE e non possono essere considerate compatibili con il mercato comune, salvo se rientrano in una delle deroghe previste da detti trattati.

- 15.5. Quanto alla forma, il regime avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione allo stato di progetto, come prevede l'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. Poiché il governo italiano ha ommesso tale notifica, gli aiuti sono illegali sotto il profilo del diritto comunitario, non essendo state rispettate le disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.
- 15.6. Come indicato negli orientamenti comunitari per gli aiuti all'occupazione, la Commissione assume in linea di massima una posizione favorevole nei riguardi degli aiuti destinati a favorire l'assunzione di persone che hanno difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mondo del lavoro. Come è stato ricordato, tali orientamenti esigono tuttavia che i lavoratori da assumere siano persone disoccupate, che sia garantita una certa stabilità dell'impiego, che il posto di lavoro da occupare si sia reso vacante in seguito ad una partenza spontanea e non ad un licenziamento, che "il livello dell'aiuto non superi quanto necessario ad incitare la creazione di posti di lavoro" e che sia garantita una certa stabilità dell'occupazione creata.
- 15.7. Per quanto riguarda l'assunzione dei disoccupati di lunga durata, la Commissione constata che si tratta manifestamente di una categoria a rischio di emarginazione.
- 15.8. Per quanto riguarda gli aiuti all'assunzione di lavoratori iscritti alla cassa integrazione da più di 24 mesi, la Commissione osserva che, benché questi lavoratori non abbiano legalmente lo statuto di disoccupati come richiesto dagli orientamenti comunitari citati, la loro posizione è del tutto comparabile a quella dei disoccupati veri e propri. Infatti, poiché la cassa integrazione interviene soprattutto nei processi di ristrutturazione che richiedono riduzioni di manodopera, è molto probabile che i lavoratori in cassa integrazione da oltre 24 mesi saranno i primi ad essere licenziati. Per questo motivo bisogna considerare che la situazione di disoccupazione virtuale relativa alla cassa integrazione corrisponde, nel caso di un lavoratore in questa posizione da oltre 24 mesi, ad una situazione di disoccupazione effettiva⁽⁹⁾. Poiché questa situazione di disoccupazione virtuale perdura da oltre 24 mesi, tali lavoratori devono essere considerati disoccupati di lunga durata.

⁽⁸⁾ Cfr. aiuti di Stato N 381/96, aiuti in favore dell'occupazione, e N 692/97, legge regionale 30/97 in favore dell'occupazione.

⁽⁹⁾ L'equivalenza della situazione di cassa integrazione a quella di disoccupazione è stata constatata dalla Commissione a più riprese (cfr. aiuti di Stato N 381/96 e N 692/97).

15.9. Quanto all'intensità dell'aiuto, non sembra superare quanto necessario ad incitare la creazione di posti di lavoro, tenuto conto della categoria dei lavoratori e delle regioni interessate (eligibili alle derogazioni regionali) ed è inferiore a quella che la Commissione ha già approvato in casi simili⁽¹⁰⁾; la stabilità dell'occupazione è garantita trattandosi di contratti a tempo indeterminato. Infine è espressamente previsto il divieto di sostituire personale licenziato.

15.10. In questo contesto, la Commissione ritiene che tali aiuti siano compatibili con il mercato comune in applicazione della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, poiché essi soddisfano le condizioni previste dalle linee direttrici per gli aiuti l'assunzione di lavoratori che incontrano delle difficoltà a inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro.

IV

16. Alla luce delle osservazioni più sopra formulate, la Commissione informa il governo italiano che essa ha deciso:

— di non sollevare obiezioni nei riguardi degli aiuti previsti dall'articolo 26 della legge 196/97 a favore delle borse di lavoro;

— di non sollevare obiezioni nei riguardi degli aiuti previsti dall'articolo 8, paragrafo 9, della legge 407/90, recante aiuti per l'assunzione di disoccupati di lunga durata e di lavoratori in CIG da almeno due anni;

— di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei riguardi degli aiuti per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94, concessi dal novembre 1995;

— di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei riguardi degli aiuti per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a durata indeterminata, prevista dall'articolo 15 della legge 196/97.

17. In questo contesto la Commissione invita il governo italiano a fornirle, entro un mese dalla notifica della presente lettera, le proprie osservazioni nonché ogni informazione sugli aiuti utile per la loro analisi a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato CE.

18. La Commissione ricorda a questo riguardo l'obbligo derivante dall'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato. Essa ricorda inoltre la sua comunicazione, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, che precisa che tutti gli aiuti concessi indebitamente, ossia senza notifica preliminare o senza attendere la decisione finale della Commissione nell'ambito della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, possono formare oggetto di recupero presso le imprese che ne abbiano beneficiato indebitamente.

19. La Commissione invita le autorità italiane ad informare tempestivamente le imprese beneficiarie degli aiuti in causa dell'avvio della presente procedura e delle conseguenze derivanti dall'obbligo di un'eventuale restituzione degli aiuti indebitamente percepiti.

20. La Commissione informa il governo italiano che, mediante pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, essa inviterà gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a comunicarle le loro osservazioni sulle misure in causa, entro un termine di un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Le osservazioni saranno inviate al governo italiano.

⁽¹⁰⁾ Cfr. aiuti di Stato N 381/96, aiuti in favore dell'occupazione, e N 692/97, legge regionale 30/97 in favore dell'occupazione.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(98/C 384/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 30.9.1998**Stato membro:** Italia (Lazio)**Aiuto n.:** N 163/98**Titolo:** Novalis Fibre srl**Obiettivo:** Filato poliammidico**Base giuridica:** Legge 488/92**Bilancio:** 21,3 miliardi di ITL**Intensità dell'aiuto:** 1,86 miliardi di ITL (5 % esn)**Durata:** 1994-1998**Bilancio:** 9,2 milioni di ECU**Intensità dell'aiuto:** 1,3 milioni di ECU**Durata:** 10 e 15 anni**Condizioni:** È richiesto l'invio di una relazione annuale. Le autorità belghe hanno confermato che è l'ultima volta che interverranno a favore della società**Data di approvazione:** 30.9.1998**Stato membro:** Portugal (Paredes)**Aiuto n.:** N 203/98**Titolo:** Verto Portugal**Obiettivo:** Fibre sintetiche**Base giuridica:** Programa IMIT (Iniciativa para a modernização da indústria têxtil)**Bilancio:** 1 604 726 ECU**Intensità dell'aiuto:** Circa 413 000 ECU (25,7 %)**Durata:** 1995-1997**Data di approvazione:** 30.9.1998**Stato membro:** Regno Unito**Aiuto n.:** N 210/98**Titolo:** «Seagate Strategic Research Programme»**Obiettivo:** Sostenere le attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie chiave per le testine magnetiche di dischi duri, nastri e sensori**Base giuridica:** The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982, Part III, Article 9**Bilancio:** 7 004 400 GBP (circa 10,5 milioni di ECU)**Intensità dell'aiuto:** 30 % per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo**Durata:** 42 mesi dall'inizio del progetto**Data di approvazione:** 30.9.1998**Stato membro:** Belgio**Aiuto n.:** N 205/98**Titolo:** Aiuto alla ristrutturazione a favore di Sunparks International NV**Obiettivo:** Ripristinare l'efficienza economica di Sunparks International contribuendo alla ristrutturazione finanziaria della Società**Base giuridica:**

- Loi du 30 décembre 1970 relative à l'expansion économique
- Wet van 30 december 1970 op de economische expansie

Data di approvazione: 30.9.1998**Stato membro:** Belgio**Aiuto n.:** N 240/98**Titolo:** Direttiva B 6 che precisa le condizioni di applicazione della legge di riorientamento economico del 4 agosto 1978 (Moniteur belge del 17 agosto 1978)**Obiettivo:** Sostenere l'investimento delle imprese della Regione Bruxelles-Capitale**Base giuridica:**

- Loi de réorientation économique du 4 août 1978 (Moniteur belge du 17 août 1978)
- Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering (Belgisch Staatsblad van 17 augustus 1978)

Bilancio: Nel 1997: 295 milioni di BEF (circa 7,2 milioni di ECU)

Intensità dell'aiuto: Variabile secondo i beneficiari e gli investimenti ma conforme alla disciplina comunitaria sulle PMI e ai «quartieri svantaggiati» o entro il limite «de minimis»

Durata: Illimitata

Data di approvazione: 30.9.1998

Stato membro: Regno Unito

Aiuto n.: N 374/98

Titolo: «New Deal»

Obiettivo: Creazione di posti di lavoro per giovani disoccupati di età compresa fra i 18 e i 24 anni e per disoccupati di lunga data di età pari o superiore ai 25 anni

Base giuridica: Employment and Training Act 1973 as amended by the Employment Act 1988 and Jobseeker's Allowance Regulations 1996

Bilancio: 3,5 miliardi di GBP (5,2 miliardi di ECU)

Durata: Fino al 2002

Condizioni: Misura di carattere generale

Data di approvazione: 30.9.1998

Stato membro: Germania (Bassa Sassonia)

Aiuto n.: N 394/98

Titolo: Rawe GmbH & Co.

Obiettivo: Aiuto alla ristrutturazione (tessile)

Base giuridica: Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften des Landes Niedersachsen vom 15.5.1990

Intensità dell'aiuto: Garanzia a copertura di un prestito di 15,4 milioni di DEM (7,7 milioni di ECU)

Durata: Fino al 15 dicembre 1999

Data di approvazione: 8.10.1998

Stato membro: Germania (Brema)

Aiuto n.: N 254/98

Titolo: Promozione di PMI

Obiettivo: Promuovere PMI

Base giuridica: Landesinvestitionsprogramm (LIP) der Freien und Hansestadt Bremen

Bilancio: 26 milioni di DEM all'anno (circa 13 milioni di ECU)

Intensità dell'aiuto: Non superiore alle intensità di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria per le PMI e per l'ambiente

Durata: Fino al 2003

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

(98/C 384/09)

COM(1998) 631 def. — 98/0308(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 6 novembre 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/97 ⁽²⁾, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce anteriormente al 1° gennaio 1999 il metodo di finanziamento delle spese effettive delle agenzie a partire dalla campagna 1999/2000;

considerando che, in vista della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, è stato deciso un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla campagna 1998/1999; che le attività affidate abitualmente alle agenzie devono essere svolte durante il periodo transitorio come pure durante la prima campagna successiva al periodo suddetto; che, di conseguenza, è opportuno stabilire una partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie per tale periodo, onde permettere il funzionamento efficace e regolare di queste ultime nel quadro dell'autonomia amministrativa prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84, il testo del penultimo e dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese effettive delle agenzie per un periodo di tre anni a decorrere dalla campagna 1999/2000 sono coperte dal bilancio generale delle Comunità nella misura del 50 %.

Anteriormente al 1° ottobre 2001, la Commissione esamina la necessità di mantenere la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie e presenta, se del caso, una proposta al Consiglio. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, decide anteriormente al 1° gennaio 2002 l'eventuale finanziamento di tali spese.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 17.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente le condizioni per l'esercizio di traghetti roll-on/roll-off e unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea nella Comunità ⁽¹⁾

(98/C 384/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 636 def. — 98/0064(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 10 novembre 1998)

⁽¹⁾ GU C 108 del 7.4.1998, pag. 122.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente direttiva è stabilire prescrizioni atte a garantire la sicurezza dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea da e verso porti situati negli Stati membri della Comunità e attribuire agli Stati membri il diritto di condurre, partecipare e/o collaborare alle inchieste sui sinistri marittimi avvenuti nell'ambito di tali servizi.

Scopo della presente direttiva è stabilire un regime di visite obbligatorie idoneo a garantire più efficacemente la sicurezza dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea da e verso porti situati negli Stati membri della Comunità e attribuire agli Stati membri il diritto di condurre, partecipare e/o collaborare alle inchieste sui sinistri marittimi avvenuti nell'ambito di tali servizi.

Articolo 2

Definizioni

b bis) «passeggero», qualsiasi persona che non sia:

i) il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;

ii) un bambino di età inferiore a un anno;

f bis) «area portuale», area non identificabile con un tratto di mare definito dagli Stati membri, che si estende fino alle strutture portuali permanenti più periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;

j) «Stato ospite», lo Stato membro dai cui porti o verso i cui porti un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri effettua un servizio di linea;

j) «Stato ospite», lo Stato membro dai/dal cui porti/porto o verso i/il cui porti/porto un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri effettua un servizio di linea;

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 6, paragrafo 3

Le imprese di navigazione devono informare gli Stati ospiti che, per quanto riguarda le navi o le unità veloci battenti bandiera di uno Stato diverso da uno Stato membro, l'amministrazione dello Stato di bandiera considerato ha accettato l'impegno dell'impresa di navigazione a conformarsi alle prescrizioni imposte dagli Stati ospiti quali condizioni per l'esercizio di un servizio di linea da e verso uno o più porti situati sul suo territorio.

Soppresso

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

Prima che un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri sia adibita a un servizio di linea, oppure, in caso di traghetti ro-ro o unità veloci già adibiti a servizi di linea, entro dodici mesi dalla data indicata all'articolo 15, paragrafo 1, lo Stato ospite accerta che, per i traghetti ro-ro e le unità veloci battenti bandiera di uno Stato diverso da uno Stato membro, lo Stato di bandiera abbia acconsentito all'impegno dell'impresa a conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva.

*Articolo 8***Procedure per le visite specifiche**

3. Nella programmazione di una visita iniziale, gli Stati ospiti tengono debito conto dei piani operativi e di manutenzione della nave o dell'unità veloce.

3. Nella programmazione di una visita iniziale, gli Stati ospiti fissano un limite massimo di un mese per effettuare tale visita e tengono debito conto dei piani operativi e di manutenzione della nave o dell'unità veloce.

4. Le risultanze delle visite specifiche sono riportate in una relazione il cui modello sarà stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 12.

4. Le risultanze delle visite specifiche sono riportate in una relazione il cui modello sarà stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 12. Tali risultanze sono comunicate anche allo Stato di bandiera, se diverso dallo Stato ospite.

7. Qualora le visite specifiche confermino o accertino carenze in relazione alle prescrizioni della presente direttiva, che giustifichino un divieto di esercizio, le spese complessive di un normale periodo contabile connesse alla visita sono poste a carico dell'impresa di navigazione.

Articolo 15 bis (nuovo)

Decorsi tre anni dalla data di attuazione della presente direttiva, la Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva sulla base di informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e propone le misure eventualmente necessarie.